

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE 180 A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIACENZA PC VIALE S. AMBROGIO
19

Numero REA: PC - 192619

Codice fiscale: 04661470965

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-06-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al N.182431/37794 di repertorio

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1 - E' costituita con sede nel Comune di Codogno, la Società Cooperativa sociale denominata:

"COOPERATIVA SOCIALE 180 A RESPONSABILITÀ LIMITATA".

Alla cooperativa si applicano, oltre alle regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di cooperative, ivi compresa la legge 8 novembre 1991, n. 381, il Decreto Legislativo 460/97 e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà istituire anche altrove e sopprimere succursali, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi.

Articolo 2 - La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Articolo 3 - La cooperativa ha per scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Operando secondo i principi dettati da questa legge la Cooperativa intende organizzare un'impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi sociali economici ed educativi, in un rapporto equilibrato con lo Stato e le istituzioni e con un forte legame col territorio.

La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Le adesioni agli Organismi ed Enti, nazionali ed extranazionali, saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4 - La Cooperativa non ha finalità lucrative e si propone quale oggetto sociale:

1. inserimento lavorativo, integrazione sociale, promozione umana di persone che si trovano in situazione di handicap fisico e/o psichico e/o di grave svantaggio socio-ambientale;

le persone medesime devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa;

2. * recupero, potenziamento e sviluppo delle residue capacità proprie di ciascuno dei soggetti su menzionati (i quali possono essere soci della cooperativa), in ordine alla loro progressiva autonomia ed autosufficienza;

* recupero potenziamento e sviluppo delle residue capacità di soggetti con handicap fisico e psichico, svantaggio sociale, di cui all'art. 4 della Legge 381/91;

3. miglioramento della situazione economica di ciascun socio, tenendo in particolare attenzione le persone che si trovano in situazione di svantaggio;

4. promozione e sostegno del movimento cooperativistico a vari livelli, soprattutto nella direzione della valorizzazione e sviluppo delle forze produttive marginali ed emarginate.

Il raggiungimento dei succitati obiettivi avverrà attraverso:

- 1) le attività nel settore dell'ecologia e più precisamente:
bonifica del territorio, raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e industriali, raccolta di rifiuti speciali, disinfestazioni, indagini ecologiche, progettazione, realizzazione e manutenzione di spazi verdi urbani e di aree di verde pubblico e privato;
 - 2) la gestione di parcheggi;
 - 3) la produzione e l'edizione di stampe, la diffusione di opere e pubblicazioni periodiche, la gestione di biblioteche, di cineteche, di circoli culturali che affrontino e facciano comprendere i problemi degli impediti, degli emarginati, del loro disagio sociale;
 - 4) la gestione degli esercizi aperti al pubblico per la somministrazione degli alimenti e di bevande; la gestione di spazi, bar, ritrovi, circoli sportivi, trattorie e ristoranti;
 - 5) la coltivazione ortofrutticola e floricola, l'attività vivaistica, la coltura di piante officinali;
 - 6) l'allevamento zootecnico, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti;
 - 7) la conduzione di tutte quelle attività, comprese quelle agricole, che si riterranno opportune, utili, necessarie al raggiungimento dei fini ed idonee alle capacità dei soggetti inseriti;
 - 8) lo svolgimento di qualunque attività connessa od affine a quelle sopra elencate;
 - 9) la realizzazione di attività di formazione, orientamento, mediazione al lavoro, aggiornamento e consulenza rivolto alle cooperative ed enti;
 - 10) la realizzazione di attività di ricerca nelle aree di servizio sociale.
 - 11) la gestione, in proprio e per conto terzi, di bar, caffè, gelaterie, piano bar, pub e disco pub, ristoranti, birrerie, rosticcerie e simili, con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche alcoliche e superalcoliche;
- Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa potrà coordinarsi con o fornire ogni attività di supporto, coordinamento e prestazione di servizi, a favore di cooperative sociali od altre organizzazioni di solidarietà.
- La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nei limiti delle disposizioni normative vigenti, nonché, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:
- 1) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private e stipulare convenzioni;
 - 2) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
 - 3) assumere interessenze e partecipazioni in società di capitali, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento e in misura non prevalente;
 - 4) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
 - 5) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;
 - 6) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali,

assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5 - Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che, non avendo interessi in contrasto con la Cooperativa, intendano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche enti pubblici o privati tra cui enti societari con personalità giuridica, associazioni e fondazioni aventi scopi affini o complementari a quelli della Cooperativa.

Possono essere ammesse, ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381, come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo 2) della Legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci cooperatori volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

E' vietata alla società la raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 salvo esclusivamente quanto previsto come possibile dalla delibera del 3 marzo 1994 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio o da future emanande norme in materia.

Sempre nel tassativo rispetto dei limiti prima enunciati nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

Articolo 6 - Chi desidera diventare socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che per le persone fisiche dovrà contenere i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione della effettiva attività lavorativa svolta;
- c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore ad Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue);
- d) versamento del sovrapprezzo se previsto;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle

deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

f) dichiarazione della propria volontà di assumere la qualifica di:

f.1) socio cooperatore,

f.2) socio cooperatore volontario di cui all'articolo 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381,

f.3) socio sovventore.

La domanda di ammissione da parte dell'aspirante socio Ente, Organismo o Persona Giuridica dovrà contenere:

1) denominazione o ragione sociale, sede, attività, Stato di costituzione;

2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona Giuridica;

3) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore ad Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) e superare il limite massimo stabilito dalla legge;

4) versamento del sovrapprezzo se previsto;

5) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione;

6) dichiarazione della propria volontà di assumere la qualifica di:

6.1) socio sovventore,

6.2) socio persona giuridica di cui all'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5) delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 7).

Trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, previa intimazione ad adempiere da parte degli amministratori, verrà dichiarata la non ammissione.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento del sovrapprezzo quote. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Nel caso in cui l'organo amministrativo rigetti la domanda di ammissione, si applicano i commi terzo e quarto dell'art. 2528 del codice civile.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Articolo 7 - I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale di cui alla lettera c) o al punto 3) del precedente articolo 6).

Essi sono obbligati, inoltre:

a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 19);

b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;

d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci.

Le previsioni, di cui al punto c), non si applicano ai soci sovventori e ai soci Enti, Organismi o Persone Giuridiche.

TITOLO IV RECESSO – ESCLUSIONE

Articolo 8 - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona Giuridica socia.

Articolo 9 - Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- Entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda il Consiglio di Amministrazione constata se ricorrano i presupposti che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 10 - Salvo i casi previsti dalla Legge, non è ammesso il recesso del socio sovventore salvo solo in caso che nell'atto della sua ammissione sia stato espressamente deliberato anche un termine, decorso il quale possa essere esercitato tale diritto.

Articolo 11 - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- b) senza giustificato motivo, non partecipi, consecutivamente, per più di tre volte alle Assemblee regolarmente convocate;
- c) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- d) nello svolgimento del proprio lavoro, commetta mancanze disciplinari di particolare gravità, fatte salve le norme inderogabili in ambito di legislazione del lavoro, se socio cooperatore;
- e) senza giustificati motivi, non adempia, nei tempi prescritti e con le modalità convenute, ad obblighi di particolare rilievo e gravità, assunti a qualunque titolo, nei confronti della cooperativa;
- f) in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto alla cooperativa;
- g) in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro non superi il periodo di prova.

L'esclusione del socio cooperatore determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 7) lettera c).

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

Articolo 12 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Articolo 13 - I soci receduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 21 del presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, avverrà entro i centottanta giorni successivi alla approvazione del predetto bilancio.

Articolo 14 - In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso delle quote da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 13, allo scadere dei 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio deceduto provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

Articolo 15 - I soci receduti, od esclusi e gli eredi del socio defunto non interessati a subentrare nel rapporto sociale, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei 180 (centottanta) giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 13) e 14).

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

TITOLO V REGOLAMENTI SOCIETARI

Articolo 16 - L'attività della Cooperativa ed il conferimento di attività dei soci, giusta anche la posizione giuridica del socio cooperatore quale "lavoratore associato" sono regolate dall'apposito regolamento aziendale.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dal Consiglio di Amministrazione è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Il regolamento dovrà essere conforme a tutte le previsioni di legge e prevedere le modalità con cui si stabilisce il rapporto di lavoro fra socio e cooperativa, con cui il socio contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali, che potrà essere in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici previsti dalla legge nonché da qualsiasi altra fonte.

Le previsioni di questo titolo non si applicano ai soci sovventori, ai soci Enti, Organismi o Persone Giuridiche ed ai soci Persone Giuridiche di cui all'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Articolo 17 - Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa. Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio cooperatore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci cooperatori lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma la

cooperativa chiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

Il regolamento potrà inoltre contenere l'obbligo di risarcimento a carico dei soci cooperatori di danni ingiusti che i medesimi causino alla cooperativa durante la prestazione di lavoro.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE – ESERCIZIO SOCIALE -BILANCIO

Articolo 18 - Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore a Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci cooperatori e dai soci persone giuridiche di cui all'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n.381;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 21);

c) da eventuali riserve straordinarie formate dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti che non siano subentrati nel rapporto sociale;

d) da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti, e dai fondi di riserva straordinari di cui al punto f) dell'articolo 21);

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del capitale sociale sottoscritto.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

Articolo 19 - Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e in difetto di esplicita delibera in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Articolo 20 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Le quote detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili, per atto tra vivi, tra soci, tra i soci e loro parenti in linea retta all'infinito nonché per successione ereditaria.

Salvo quanto previsto dal precedente comma, in tutti gli altri casi di cessione delle quote, la procedura avverrà nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 2530 del codice Civile e l'autorizzazione alla cessione da parte del Consiglio di Amministrazione sarà, comunque, subordinata alla verifica in capo del cessionario del possesso dei requisiti per l'ammissione del socio.

In ogni caso di trasferimento per atto tra vivi preliminarmente il cedente dovrà comunicare, con raccomandata A/R od a mano, al Consiglio di Amministrazione della società e a tutti gli altri soci, le generalità o la ragione sociale della persona o dell'ente interessato all'acquisto e le dettagliate condizioni economiche previste per la vendita; subentrano a tal punto le seguenti clausole:

1) Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, l'organo amministrativo della società potrà entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, ricorrere all'arbitraggio secondo la disciplina dettata dall'articolo 37) del presente statuto. L'arbitratore provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale dell'azienda sociale e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata A.R. al socio alienante, all'organo amministrativo e a tutti i soci della società.

2) Con la comunicazione indicata all'inizio del presente comma il socio automaticamente offre in vendita, alle condizioni ivi riportate, le quote alla società che eserciterà in tutto o in parte il proprio diritto di prelazione ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 2529 Codice Civile.

La società avrà trenta giorni di tempo, dal ricevimento dell'offerta, per esercitare i propri diritti.

3) Se la società non eserciterà il proprio diritto di prelazione, o lo eserciterà solo su una frazione delle quote poste in vendita, le quote ancora disponibili si intendono offerte in vendita agli altri soci. Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del socio cedente, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al socio alienante, la propria volontà in tal senso. Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in proporzione alle quote rispettivamente possedute da ciascuno di essi.

Articolo 21 - L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico. Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;

b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro;

c) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni

caso, la misura massima degli interessi spettanti ai detentori di Buoni Postali Fruttiferi, aumentata di 2,5 (due virgola cinque) punti, ragguagliata al capitale effettivamente versato; nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai soci sovventori, conteggiato sulla base delle quote da loro detenute, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci cooperatori in base alle quote da questi ultimi detenute.

La remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non potrà essere superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

d) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato;

e) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio a ritorno e quindi ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori. Detti ristorni saranno ripartiti fra i soci cooperatori in proporzione alle retribuzioni e compensi da ciascuno di essi maturati nell'esercizio di riferimento, secondo quanto previsto da apposito regolamento.

L'assemblea potrà deliberare la ripartizione di detti ristorni anche mediante aumento di capitale sociale;

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria.

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d), e) e f), che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

Le somme ripartite fra i soci potranno essere destinate, previa delibera dell'assemblea, all'aumento del capitale sociale sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Articolo 22 - Sono organi della società:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Sindaci, se nominato.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 23 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, e da inviarsi a ciascun socio con raccomandata A/R o a mano, o con qualsiasi altro mezzo fax e mail in modo da garantire il suo avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o informati gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Articolo 24 - L'assemblea ordinaria:

- 1. Approva il bilancio consuntivo;
- 2. Procede alla nomina delle cariche sociali;

3. Determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
4. Approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
5. Delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei Sindaci;
6. Delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 (centoventi) giorni o, nei casi previsti dall'art. 2364 del Codice Civile, entro 180 (centoottanta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla Legge alla sua competenza.

Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Articolo 25 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e sulla liquidazione per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della maggioranza dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre/quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Restano comunque salve le altre disposizioni di Legge che per particolari decisioni richiedano diverse specifiche maggioranze.

Articolo 26 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

Articolo 27 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo delle quote possedute.

In deroga a ciò:

- i soci cooperatori persone giuridiche ed i soci persone giuridiche di cui all'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2538 del Codice Civile, hanno cinque voti cadauno.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e

conservate fra gli atti sociali.

Articolo 28 - L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona eletta dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 29 - Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero 3 (tre) a numero 9 (nove) consiglieri. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci, anche persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'assemblea, in assenza di esplicita decisione si intenderà eletto per un mandato di tre esercizi; i suoi componenti sono sempre rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se istituito, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno un quinto dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma, fax, e-mail o raccomandata a mano, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione della società.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza - in fonia o in fonia e video - alle seguenti condizioni:

- che il Presidente e il segretario della riunione siano nello stesso luogo e provvedano alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di

visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 30 - In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

IL PRESIDENTE

Articolo 31 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò, tra gli altri poteri ed a solo titolo esemplificativo, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nei limiti fissati dall'art. 2544 Codice Civile.

In tali casi si applicano il terzo, il quarto e il quinto comma dell'art. 2381 Codice Civile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano, se nominato, al Vice Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 32 - Il Collegio Sindacale, in quanto volontariamente istituito, oppure obbligatoriamente richiesto dalla legge, si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.

Devono inoltre essere nominati dall'Assemblea due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Articolo 33 - Le competenze, i poteri ed il funzionamento del collegio sono disciplinati dalle norme di legge.

Con decisione dei soci, al collegio sindacale può essere demandato l'esercizio del controllo contabile.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Articolo 34 - Se obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, con decisione dei soci viene nominata una società di revisione o un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia al quale, in tal caso, spetta il controllo contabile.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 35 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Articolo 36 - In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 21) del presente statuto, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato

al Ministero del lavoro.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle quote dei soci sovventori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO IRRITUALE

Articolo 37 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, loro eredi, consiglieri, liquidatori, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 38 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Articolo 39 - Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 18), 21) e 36) sono inderogabili e devono essere osservate.

Articolo 40 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

NORME TRANSITORIE

L'indirizzo della sede sociale è in Piacenza (PC), Viale S.Ambrogio n. 19

F.to: NIANG ABDOU KARIM, ANGELO SQUINTANI NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo,
ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette
per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.
Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.
Lodi, diciotto giugno duemilaventi